

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);	
Senatori Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (<i>Approvata dal Senato</i>) (3025)	3	Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4, 6	Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);	
Duce Alessandro, <i>Relatore</i>	3, 6	Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);	
Manzolini Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	6	Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649);	
Marri Germano	5	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	9
Votazione nominale:		Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i>	9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	6	Crippa Giuseppe	11, 12, 13, 14, 15, 18, 20
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Gunnella Aristide	14, 15, 16, 17, 18, 20
Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (3049)	7	Pisanu Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	10, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	7, 8	Ronchi Edoardo	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Lauricella Angelo	8	Rutelli Francesco	12, 14, 16, 17, 18, 20
Martini Maria Eletta, <i>Relatore</i>	7	Zamberletti Giuseppe	10, 12 13, 14, 15, 18, 19
Masina Ettore	8		
Votazione nominale:			
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	9		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Ronchi, Pellicanò e Zamberletti, sostituiscono, rispettivamente, gli onorevoli Capanna, La Malfa e Lega per la discussione dei progetti di legge nn. 2033 e abbinati. Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Alessi e Gregorelli sostituiscono, rispettivamente, gli onorevoli Forlani e Martinazzoli.

Discussione della proposta di legge senatori Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (Approvata dal Senato) (3025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri: « Finanziamento del Servizio sociale internazionale », già approvata dal Senato nella seduta del 15 luglio 1988.

Ricordo che, nella seduta del 15 marzo 1989, la Commissione aveva deliberato di chiedere il riesame del parere della Commissione bilancio relativo all'articolo 4 di copertura finanziaria. La V Commissione ha deliberato, in data 28 marzo 1989, di esprimere parere favore-

vole, a condizione che, all'articolo 1, le parole: « È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 » siano sostituite dalle seguenti: « È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1200 milioni per il 1989 e di 600 milioni per il 1990 » e che il comma 1 dell'articolo 4 venga così riformulato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.200 milioni per l'anno 1989 e a lire 600 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero" ».

L'onorevole Duce ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il parere della V Commissione richiede, a mio avviso, modifiche di carattere marginale; preannuncio, pertanto, la presentazione di due emendamenti volti a modificare gli articoli 1 e 4 secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul contenuto e sul significato del provvedimento al nostro esame, in quanto il finanziamento del Servizio sociale internazionale acquista, al momento attuale, un'importanza particolare.

La sezione italiana del Servizio sociale internazionale è stata eretta ad ente morale con decreto del Presidente della Re-

pubblica 20 aprile 1973, n. 361. Si tratta di un'organizzazione apolitica ed aconfessionale che persegue obiettivi di rilevante importanza, il cui rilievo nel corso degli ultimi anni si è notevolmente dilatato. Il servizio si occupa non solo di ricevere e trasmettere richieste di servizi, anche in vista di ricongiungimenti familiari, ma altresì di fornire pareri socio-legali in occasione dell'assegnazione di minori.

Con la proposta di legge al nostro esame viene autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 a favore dell'associazione con sede a Roma. Informo i colleghi che, qualora lo desiderino, possono prendere visione della relazione sull'attività del Servizio sociale internazionale-sezione italiana, che risale al 1985; da questa relazione si evidenzia una casistica di notevole interesse circa i settori e le modalità di intervento dell'associazione, il cui consiglio generale si riunisce ogni tre anni. Consultando le tabelle allegate a tale relazione è possibile constatare che, a quella data, erano state avviate numerose iniziative, come quelle relative all'affidamento ed ai problemi economici. Un dato che sorprende riguarda la concentrazione di tali iniziative nel Lazio ed in Lombardia dove, rispettivamente, gli interventi complessivi sono risultati oltre 4.202 e 539; nelle rimanenti regioni, i casi trattati sono stati notevolmente inferiori.

Il campo d'azione sull'intero territorio nazionale, pertanto, dovrebbe essere potenziato. Un altro elemento evidenziato nella relazione è l'ammontare delle persone coinvolte nei casi trattati per paese di appartenenza. Dall'analisi di tali cifre emergono i dati relativi al Cile, all'Etiopia, all'Iran ed al Vietnam, in stretto collegamento con le situazioni politiche di quei paesi. Sarebbe troppo lungo soffermarsi su tutti gli aspetti trattati nella relazione, ma ritengo che le statistiche cui ho fatto riferimento siano di notevole interesse per coloro che hanno a cuore tali problematiche.

Prendo atto del parere favorevole della Commissione bilancio che, in sostanza, si

limita ad una diversa suddivisione della somma stanziata, ed invito la Commissione ad approvare la proposta di legge in esame, trasmessaci dal Senato nel mese di luglio del 1988.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 a favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale-Sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 *con le seguenti:* È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per gli anni 1989 e di lire 600 milioni per il 1990.

1. 1.

Pongo in votazione l'emendamento

1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

(È approvato).

ART. 3.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali ed interventi diversi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.200 milioni per l'anno 1989 e a lire 600 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero ».

4. 1.

Pongo in votazione l'emendamento

4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

GERMANO MARRI. Noi comunisti ci asterremo dalla votazione finale su questo provvedimento, per una serie di motivi. In primo luogo, riteniamo che i finanziamenti ad enti come il Servizio sociale internazionale debbano seguire la strada del finanziamento ordinario; sembra oltretutto fuori luogo che il finanziamento previsto rimandi a capitoli di bilancio previsti per altri tipi di iniziative. Inoltre, riteniamo che per affrontare la discussione sul finanziamento di un ente che deve svolgere un'attività precisa, sia necessario disporre di un'approfondita relazione sulle attività svolte e sull'utilità pubblica dell'Ente stesso.

Potremmo esprimere, ancora, altre valutazioni relativamente al significato di tale moltiplicazione di enti che operano in settori analoghi; ma vorremmo evitare, oggi, di aprire il dibattito su una que-

stione di tale genere, avendo già dichiarato il nostro intendimento di rinviarlo al momento in cui sarà svolto un esame approfondito di tutti gli enti finanziati, con contributi ordinari o con contributi straordinari, dai vari ministeri. Dichiaro, pertanto, l'astensione del gruppo comunista dalla votazione finale sulla proposta di legge, in considerazione del fatto che l'ente in oggetto è già operante (altrimenti, avrei annunciato voto contrario).

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione del presidente sulla necessità che questa Commissione disponga delle relazioni illustrative dell'attività del Servizio sociale internazionale trasmesse dal Governo al Parlamento negli anni più recenti.

GIOVANNI MANZOLINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Informo questa Commissione che il Governo trasmetterà la relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente in quest'ultimo anno e cioè fino al corrente mese di aprile.

PRESIDENTE. Voglio far osservare che il provvedimento in discussione tocca un tema — quello della condizione degli immigrati e rifugiati stranieri e degli apolidi — che sarà oggetto di grande attenzione da parte di questa Commissione. Specialmente dopo quanto è accaduto in alcune zone del nostro paese, si ha l'impressione che stia ripetendosi una sorta di caccia allo straniero, motivata da un sentimento di odio verso chi viene in Italia da paesi in via di sviluppo. Siamo in grave ritardo nell'avvio di una legislazione che serva ad abolire una tale « cultura ». Ne ho parlato, proprio in questi giorni, con il ministro dell'interno, che ha convenuto con me sulla necessità e sull'urgenza di interventi legislativi in materia di immigrazione, che servano per impedire che la situazione attuale — assolutamente incredibile — esploda. Sul nostro territorio nazionale, infatti, sono presenti circa un milione e 300 mila immigrati e rifugiati stranieri, dei quali poco o nulla si sa. D'altra parte, dobbiamo dimostrare

che l'Italia è in grado di allinearsi con i paesi più civili e di sviluppare una mentalità di accettazione e non di ripulsione di quegli immigrati e rifugiati.

Personalmente, ritengo che il Servizio sociale internazionale sia niente di più che uno dei tanti strumenti che permettono di realizzare tale obiettivo. Pertanto, mi sembra giusto accostarvi, opinando che, in futuro, sarà necessario intervenire con maggiore incisività.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 3025, esaminata nella seduta odierna. (*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Malagodi ed altri: « Finanziamento del Servizio sociale internazionale » (*Approvata dal Senato*) (3025):

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Boniver, Crescenzi, Duce, Formigoni, Foschi, Gangi, Gregorelli, Gunnella, Martini, Piccoli, Portatino, Radi, Rutelli, Sarti, Scalfaro, Silvestri.

Si sono astenuti:

Ciabarri, Crippa, Gabbuggiani, Lauricella, Mammone, Marri, Masina, Serafini.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (3049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 1° marzo 1989, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in discussione, alle seguenti condizioni: che, al comma 2 dell'articolo 1, la somma di lire 301.826.951.000 venga sostituita con quella di 301.826.949.000 lire; che il comma 1 dell'articolo 3 venga riformulato nel modo seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100.608.983.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede per il 1988 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento: "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali" e per il 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento ».

L'onorevole Maria Eletta Martini ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIA ELETTA MARTINI, Relatore. Il disegno di legge in discussione prevede la ricostituzione per la quinta volta del Fondo africano di sviluppo, avente scadenza triennale, che prese avvio nel 1974. L'Italia parteciperà a tale ricostituzione per un ammontare di lire 301.826.951.000.

La Commissione bilancio, in data 1° marzo 1989, ha posto come condizione per l'espressione del proprio parere favorevole quella di riformulare il comma 1

dell'articolo 3 nel senso che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento ora in discussione si provveda, per il 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento: « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali » e che, per il 1989 e per il 1990, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

Non voglio ancora ritornare sull'importanza del Fondo africano di sviluppo (testimoniata evidentemente dalla continuità della partecipazione italiana fin dal 1974). Desidero soltanto ricordare come la periodica ricostituzione delle risorse di tale fondo abbia ormai un carattere di automaticità e come la V Commissione abbia ritenuto di soffermare la sua attenzione su tale carattere indicando una nuova allocazione in bilancio delle spese in conto capitale a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 193.500.000 unità di conto del Fondo, pari a lire 301.826.951.000, per il triennio 1988-1990.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione:

Al comma 2 sostituire le parole: lire 301.826.951.000 con le seguenti: lire 301.826.949.000.

1. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 100.608.983.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Parteci-

pazione a banche e fondi nazionali ed internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100.608.983.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede per il 1988 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali » e per il 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

3. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

ETTORE MASINA. Annuncio la mia astensione dalla votazione finale sul provvedimento.

ANGELO LAURICELLA. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo » (3049):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Boniver, Ciabbari, Crescenzi, Crippa, Duce, Formigoni, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gregorelli, Gunnella, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Piccoli, Portatadino, Radi, Rutelli, Sarti, Scalfaro, Serafini, Silvestri.

Si è astenuto:

Masina.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alla 11,10.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limi-

tazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che, nella seduta precedente, si era passati all'esame dell'articolo 2 con i relativi emendamenti — dei quali era stata data lettura — e si era deliberato di sospendere il seguito della discussione al fine di giungere ad una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 2.

Passiamo all'emendamento 2.21 del Governo e al subemendamento Crippa e Masina 0. 2. 21. 1, di cui è stata già data lettura.

Gli onorevoli Ronchi e Rutelli hanno presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 2. 21 sostituire le parole: appositamente costruiti per uso militare *con le parole:* quelli a prevalente utilizzo bellico.

0. 2. 21. 2.

All'emendamento 2. 21 sostituire le parole: appositamente costruiti per uso militare *con le parole:* potenzialmente destinati ad uso militare.

0. 2. 21. 3.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella scorsa seduta il Governo era stato sollecitato a riformulare l'emendamento 2. 21, per conformarsi al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali ed all'emendamento Crippa e Masina 0. 2. 21. 1.

Intendo riproporre all'attenzione della Commissione la formulazione avanzata dal Governo, con l'aggiunta di alcune considerazioni. Innanzitutto, poiché l'avverbio « prevalentemente » cui fa riferimento il parere della I Commissione non tocca questioni aventi rilevanza costituzionale, tale riferimento potrebbe non essere propriamente vincolante. In secondo luogo occorre, a mio avviso, effettuare una lettura comparata dei commi 1 e 3. Infatti, il comma 1 fornisce la definizione di arma ed il comma 3 prevede che l'elenco dei materiali di armamento da comprendere nelle varie categorie sia approvato con decreto del ministro della difesa di concerto con altri ministri; ciò significa che meno è precisa la definizione di arma più si amplia lo spazio di discrezionalità concesso dal comma 3 dell'articolo 2.

Ritengo che l'aggettivo « prevalente » e l'avverbio « prevalentemente » inducano ad una maggiore discrezionalità nella formazione dell'elenco dei materiali di armamento di cui al successivo comma 3. Pertanto, sono del parere che una ridu-

zione dei margini di discrezionalità risponderebbe ad un criterio più obiettivo e meglio sostenibile.

In una seduta precedente, l'onorevole Ronchi fece osservare come l'introduzione del termine « esclusivo » andasse molto oltre l'elaborazione fatta dal Governo. Personalmente, credo che così sia. Dunque, suggerirei di riconsiderare tale elaborazione, con l'aggiunta, proposta dagli onorevoli Crippa e Masina, delle parole: « uso militare o di corpi armati o di polizia ».

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Concordo sull'orientamento manifestato dal Governo, che definirei « da manuale ». Mi domando tuttavia quale valore debba avere il parere espresso dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Un valore molto « pesante ».

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Quanto all'emendamento presentato dal relatore — che propone di lasciare invariato il testo del comma 1 redatto dal Comitato ristretto, meno la parola « esclusivo », che verrebbe sostituita dalla parola « prevalente » — mi permetto di fare notare che se, per esempio, si utilizzano dei carri armati come spazzaneve, in seguito ad abbondanti nevicate, è evidente che quei carri armati risultano pur sempre strutturati per prevalente utilizzo bellico; se, invece, si impiegano come carri armati dei mezzi inizialmente concepiti e costruiti per la rimozione della neve, essi non possono più essere definiti di prevalente utilizzo non bellico.

Pertanto, ritengo che si possa adottare il termine « prevalente », purché si faccia specifico riferimento alle caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione del materiale, le quali sole costituiscono la discriminante tra utilizzo bellico ed utilizzo non bellico.

Per quanto riguarda l'aggettivo « militare », proposto nel subemendamento Crippa e Masina 0. 2. 21. 1 e nell'emen-

damento Masina 2. 16, vorrei fare presente che la dizione « bellico » è quella che meglio si attaglia all'utilizzo dei materiali in discussione, anche da parte dei corpi armati e di quelli di polizia. L'adozione del termine « militare », infatti, comporterebbe tutta una serie di specificazioni nel testo del provvedimento, perché presupporrebbe una distinzione tra i materiali in dotazione alle forze armate — od ai corpi armati, od ai corpi di polizia — regolari e quelle a disposizione dei corpi armati od alle organizzazioni paramilitari od irregolari.

GIUSEPPE CRIPPA. Desidero innanzitutto confermare il mantenimento del subemendamento 0. 2. 21. 1, che mi sembra essere molto equilibrato e rispondere a due questioni che mi accingo ad esporre.

La prima questione è di merito. Il collega Masina ed io abbiamo voluto proporre di sostituire l'aggettivo « esclusivo » con l'aggettivo « prevalente », al fine di non restringere troppo il campo di applicazione della disciplina legislativa in esame.

Per quanto concerne il problema del rapporto con la Commissione affari costituzionali, ritengo che — essendo il gruppo comunista e tutti gli altri gruppi determinati a legiferare bene, incoraggiati in questo loro proposito dai risultati già ottenuti al termine dell'esame del primo articolo, pur con tutte le ombre da noi segnalate — approvare una dizione diversa da quella indicataci dalla I Commissione significherebbe in sostanza riaprire una serie di problemi che finirebbero per intralciare il prosieguo dei nostri lavori.

La seconda questione riguarda l'adozione dell'aggettivo « militare » al posto dell'aggettivo « bellico », da me e dal collega Masina proposta nel già citato nostro subemendamento.

Credo che la dizione « uso bellico » sia, essa sì, eccessivamente restrittiva, giacché può essere riferita soltanto ad episodi e non ad armi od a mezzi costruiti ai fini di una guerra guerreggiata.

Quel che a noi interessa molto — avendo anche memoria di episodi, certo

non esaltanti, di esportazione di armi italiane in determinati paesi per impiego, bellico o non bellico, da parte di corpi di polizia — è che sia estesa a tale tipo di forniture la procedura prevista dalla legge. (Mi vengono in mente le famose — ahinoi! — pistole vendute dal nostro paese alla polizia del Guatemala, che sono servite a quella polizia — e non solo ad essa, ma anche a squadre armate paramilitari — per compiere operazioni di repressione che non hanno certo giovato al buon nome dell'Italia in campo internazionale).

Dunque, insistiamo nel mantenere il nostro subemendamento, confortati anche dall'interesse ad un certo buon senso, manifestato dal rappresentante del Governo.

EDOARDO RONCHI. Il primo dei due subemendamenti a firma del collega Rutelli e mia si rifà agli emendamenti già presentati a firma dei colleghi Andreis, Rutelli, Capanna, Salvoldi e mia.

Quanto al secondo subemendamento, vorrei far osservare, per esempio, che di molti elicotteri vengono progettate e realizzate versioni civili e versioni militari partendo da una stessa struttura meccanica, cosicché, se costruiti in versione civile, tali macchine possano in seguito essere facilmente dotate di armi.

Pertanto, dato che questo provvedimento prevede l'effettuazione di controlli e la stesura di elenchi, riteniamo che la dizione: « potenzialmente destinabili ad uso militare » serva a garantire controlli più rigorosi su una gamma più ampia di mezzi e di armi.

Il subemendamento 0. 2. 21. 2 recepisce il parere della Commissione affari costituzionali. Condivido, comunque, il subemendamento Crippa e Masina 0. 2. 21. 1, che potrebbe riassorbire quello da me presentato.

PRESIDENTE. Ritengo sia comunque necessario inserire il termine « prevalente »; il parere della I Commissione, infatti, non è indifferente ed il suo mancato rispetto potrebbe costringerci ad affrontare in Assemblea il provvedimento oggi

in discussione. Sono favorevole all'emendamento Crippa e Masina 0. 2. 21. 1 e propongo la seguente nuova formulazione dell'emendamento del Governo 2. 21, che tiene conto dell'emendamento del Governo 2. 22, ad esso conseguente, e che rappresenta una sintesi delle osservazioni svolte nel corso della discussione:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti e caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. *Consequentemente, al comma 2, lettere, e), f), g), i), l), o) sostituire le parole: per esclusivo impiego militare con le seguenti: appositamente costruite per uso militare.*

EDOARDO RONCHI. Ritiro entrambi i subemendamenti ed accetto la nuova formulazione dell'emendamento 2. 21, proposta dal presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ronchi per questo segno di collaborazione.

GIUSEPPE CRIPPA. Ritiro il subemendamento 0. 2. 21. 1 ed accetto la nuova formulazione, proposta dal presidente, dell'emendamento del Governo 2. 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 21, nella nuova formulazione.

(È approvato).

Dichiaro, pertanto, preclusi gli emendamenti Andreis ed altri 2. 1 e 2. 3 e l'emendamento Crippa ed altri 2. 17, ed assorbiti gli emendamenti 2. 2 del relatore, 2. 16 dell'onorevole Masina e 2. 22 del Governo.

Passiamo agli emendamenti presentati al comma 2 dell'articolo 2, dei quali era stata data lettura nel corso della seduta precedente.

Desidero fare presente che nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è chiesto che vengano specificati i materiali di armamento di cui alla lettera c) del comma 2.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Forse, i membri di quella Commissione non hanno letto la specificazione dei materiali di armamento contenuta nel successivo comma 3. Del resto, sarebbe tecnicamente impossibile per noi specificare ancora più dettagliatamente tali materiali.

PRESIDENTE. Risponderò al presidente della I Commissione facendogli osservare come nel comma 3 sia prevista esattamente la specifica richiesta nel parere.

EDOARDO RONCHI. Suggesterei di aggiungere, alla fine della lettera c), le parole: « secondo l'elenco di cui al comma 3 ».

FRANCESCO RUTELLI. Riterrei più corretta la dizione: « come specificato nell'elenco di cui al comma 3 ».

PRESIDENTE. Sono favorevole a tale ultima formulazione. Pertanto, in qualità di relatore, presento il seguente emendamento, volto a soddisfare la condizione posta dalla I Commissione:

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: come specificato nell'elenco di cui al comma 3.
2. 27.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

EDOARDO RONCHI. Ritiriamo i nostri emendamenti 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7 e 2. 8. Raccomando invece l'approvazione del nostro emendamento 2. 9.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 2. 9, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Salvoldi ed altri 2. 10 ed assorbito l'emendamento Rutelli ed altri 2. 11. In assenza del presentatore dichiaro decaduto l'emendamento Masina 2. 18.

Quanto all'emendamento Crippa e Marri 2. 23, faccio presente all'onorevole Crippa che la materia introdotta da tale emendamento risulta disciplinata dal comma 4; invito, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento.

GIUSEPPE CRIPPA. Lo ritiro perché, effettivamente, il comma 4, (seguendo una procedura discutibile che potrebbe essere rivista in fase di coordinamento finale) fornisce una descrizione di ciò che, ai fini della presente legge, è considerato materiale di armamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa ed altri 2. 19, relativo al comma 4.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Al comma 4, si fa riferimento solo all'esportazione di pezzi di ricambio delle armi in quanto le importazioni sono finalizzate all'acquisto per le forze armate e di polizia al di fuori del territorio nazionale. Sottoporre questi materiali alle stesse procedure previste per l'esportazione finalizzata all'armamento di altri paesi penalizzerebbe le forze armate e di polizia, facendo passare rifornimenti di pezzi di ricambio attraverso procedure autorizzatorie. Per tali motivi, in sede di Comitato ristretto, abbiamo ritenuto di inserire il solo riferimento alle esportazioni.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento 2. 19.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto è stato sostenuto dall'onorevole Zamberletti ed esprimo parere contrario all'emendamento 2. 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 19, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Crippa ed altri 2. 20.

GIUSEPPE CRIPPA. Non riusciamo a comprendere perché, mentre vengono disciplinati l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale militare, sia prevista un'eccezione per schemi e disegni fondamentali per la costruzione di un sistema d'arma.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vale, anche in questo caso, l'osservazione svolta a proposito dell'emendamento 2. 19, trattandosi di documentazione ed informazioni per l'utilizzo e la manutenzione di materiale in dotazione a forze regolari. Tale procedura sarebbe giustificabile qualora il privato si inserisse in quest'ambito. Il transito è previsto in quanto già sussiste e perché potrebbe esservi coinvolto qualche altro paese. Le importazioni, invece, sono finalizzate alla nostra organizzazione nazionale. Sono, pertanto, contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Come relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento 2. 20.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 20, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 2. 12.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo emendamento,

se approvato, creerebbe una sorta di impaccio per tutta l'industria metalmeccanica italiana. Finiremmo, per esempio, per non poter esportare alcuna macchina per la produzione di antiparassitari.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Questo problema, inerente alla disciplina del materiale strategico, è stato già affrontato, in linea di principio, con l'approvazione dell'articolo 1.

Per quanto concerne i mezzi potenzialmente in grado di conseguire determinati risultati, ritengo che l'argomento debba essere affrontato in relazione al problema degli apparati progettati e costruiti per impieghi civili i quali possono essere utilizzati a fini bellici, per la cui soluzione si richiede una procedura diversa.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è un'obiezione elementare, di carattere pratico. La posizione del nostro paese in ordine alla produzione di armi nucleari, batteriologiche e chimiche è ben nota: non produciamo tali tipi di armi.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Dovremmo aggiungere alcuni articoli, giacché non abbiamo considerato, per esempio, la produzione dei calcolatori elettronici.

FRANCESCO RUTELLI. Il problema deve essere esaminato con attenzione, per quanto riguarda la collocazione legislativa di questa materia.

Personalmente, dichiaro la mia disponibilità per l'accoglimento di indicazioni ragionevoli. Tuttavia mi pare che, finora, abbia prevalso, quanto a ragionevolezza, la proposta contenuta nell'emendamento 2. 12, che potrebbe essere ulteriormente migliorata inserendo, tra la parola: « essere » e la parola: « utilizzata », l'avverbio: « specificamente ».

Non credo che un ministro, preposto all'attuazione di questo provvedimento, il quale bloccasse l'esportazione di una determinata apparecchiatura, costruita per impieghi civili, nel timore che essa possa servire per fini militari, andrebbe per questo in manicomio.

ARISTIDE GUNNELLA. Se però avvenisse una trasformazione di quell'apparecchiatura per scopi militari, quel ministro potrebbe finire davanti al tribunale!

FRANCESCO RUTELLI. Mi pare che il problema debba essere affrontato sotto tre profili: quello relativo alla dichiarazione che l'Italia non esporta armi chimiche; quello relativo alle attrezzature che possono essere utilizzate per la produzione, in particolare, di armi chimiche; quello relativo alla questione delle tecnologie cosiddette sensitive, che hanno una rilevanza strategica.

Il primo di tali aspetti è stato affrontato con l'articolo 1. Quanto alle tecnologie...

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Se si legge attentamente il comma 5 del primo articolo, ci si accorge dell'esclusione di tali tecnologie.

FRANCESCO RUTELLI. Il collega Zamberletti ha ragione. Pertanto, ritiriamo l'emendamento 2. 12.

GIUSEPPE CRIPPA. Ritiriamo l'emendamento 2. 24, perché riguarda un argomento trattato nell'articolo successivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2. 13, relativo al comma 5.

EDOARDO RONCHI. L'emendamento 2. 13 mira ad estendere alle parti di ricambio ed ai componenti specifici dei materiali di armamento la disciplina relativa alla concessione di licenze per la fabbricazione degli stessi materiali fuori del territorio nazionale.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ciò mi pare giusto.

EDOARDO RONCHI. È, a mio avviso, un coordinamento formale del testo finora approvato.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole all'emendamento 2. 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 2. 13, favorevoli il relatore ed il Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Crippa e Marri 2. 25.

GIUSEPPE CRIPPA. Questo emendamento è di carattere puramente formale giacché tende ad ovviare al genericismo della dizione: « prevista nei contratti relativi alla esportazione dei materiali ».

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento, dichiaro di essere favorevole a tale proposta di modifica.

ARISTIDE GUNNELLA. Si tratta di due casi differenti l'uno dall'altro. Infatti, *nulla quaestio* se la prestazione sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento dei materiali, con il sistema dei mandati di pagamento. Ma quando la prestazione non sia prevista nei contratti di esportazione, non è soggetta...

GIUSEPPE CRIPPA. Desidero precisare che il nostro emendamento interviene dopo la parola: « non ».

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole all'emendamento 2. 25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Marri 2. 25, favorevoli il relatore ed il Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Capanna ed altri 2. 14. Come relatore, riterrei opportuno ridurre tutti quei ministeri.

EDOARDO RONCHI. Il comma 5 fa riferimento alle prestazioni di servizi per l'addestramento e per la manutenzione,

da effettuarsi anche all'estero, prive di autorizzazione. In base a questo comma, tali prestazioni seguono una procedura particolare, cosicché risulta sufficiente l'autorizzazione del ministro della difesa, sentiti i ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, per consentirle anche, eventualmente, in paesi come il Sud Africa. Se la Commissione non ritiene di accettare la formulazione prevista dall'emendamento 2. 14, ritengo sia comunque necessario inserire, al comma 5, la dicitura « in rispetto alle disposizioni della presente legge », onde evitare la previsione di procedure che disattendano ai divieti disposti dall'articolo 1.

GIUSEPPE CRIPPA. Il successivo emendamento 2. 26 chiarisce in modo sufficiente la questione. Innanzitutto, il ministro del commercio con l'estero è sostituito dal ministro dell'interno; in secondo luogo, è inserita l'aggiunta che questo servizio di addestramento deve costituire la prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. In tal caso ci troviamo di fronte all'esportazione di un sistema d'arma passato attraverso le maglie della legge, che non può interessare paesi come il Sud Africa. Allo stesso tempo, per chi vorrà richiedere servizi di addestramento, quando l'autorizzazione all'esportazione di un sistema d'arma sia già stata ottenuta, l'*iter* risulterà più semplificato.

EDOARDO RONCHI. La previsione del comma 5 va bene nel caso di prestazioni connesse con contratti già autorizzati, ma non per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione non ricollegabili a tale fattispecie.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. L'emendamento 2. 26 precisa che le attività di addestramento devono essere legate ad un contratto già autorizzato in base alle procedure previste dalla legge. Mi sembra che questa sia la soluzione ideale per evitare attività al di fuori dei rapporti contrattuali relativi alla concessione di armamenti autorizzati secondo i criteri della legge.

EDOARDO RONCHI. Nell'emendamento 2. 26 il termine « rapporto » va sostituito con « contratto ».

ARISTIDE GUNNELLA. La dizione « rapporto legittimamente autorizzato » mi pare corretta. Ritengo accettabile l'emendamento 2. 26.

PRESIDENTE. Come relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento Cappanna ed altri 2. 14 e favorevole all'emendamento Crippa e Masina 2. 26.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Trattandosi di prestazioni accessorie e conseguenti a contratti autorizzati secondo la procedura prevista dalla legge, il Governo è favorevole all'emendamento 2. 26 e contrario all'emendamento 2. 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 14, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 26, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 2. 15.

FRANCESCO RUTELLI. Lo spirito e le finalità di questo emendamento sono chiare. L'esportazione di mezzi a fini esclusivamente civili lascia alle aziende fornitrici la possibilità di intervenire successivamente, con nuovi rapporti contrattuali, con il paese destinatario, per trasformare mezzi e materiali. È evidente che qualora ciò fosse realizzato sotto la responsabilità di aziende del paese destinatario, potremmo disapprovare il fatto ma la responsabilità ricadrebbe su quel paese; la previsione dell'emendamento riguarda, invece, l'intervento di soggetti che ricadono sotto la giurisdizione italiana, laddove si sia autorizzata un'esportazione di materiali civili che in seguito, attraverso interventi successivi, non rego-

lati da questa legge, vengano modificati per uso militare.

Si tratta di una norma di salvaguardia per evitare che qualche mese dopo l'invio di mezzi di trasporto civili, le imprese mandino tecnici e personale specializzato nel paese destinatario per operare la trasformazione del mezzo. Per evitare che ciò avvenga, è necessario prevederlo.

ARISTIDE GUNNELLA. È impossibile prevedere ciò che potrebbe avvenire all'estero. Basta, infatti, costituire una società sulla base del diritto del paese destinatario per togliere significato a tale norma, visto che in Italia non possono essere trasformati mezzi civili per l'estero.

FRANCESCO RUTELLI. In ogni caso, approvando l'emendamento 2. 15, impediremmo alle aziende italiane di agire in tal senso.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo, nel merito, su quanto è stato sostenuto dall'onorevole Rutelli. Un'osservazione di carattere formale riguarda il fatto che il comma 5 prevede per la semplice manutenzione e per l'addestramento l'autorizzazione del ministro della difesa, sentiti i ministri degli affari esteri e dell'interno. Da ciò deriva che per tutto quello che va oltre la semplice manutenzione — e dunque per la trasformazione e la variazione nella destinazione d'uso — subentra la disciplina prevista dalla legge.

FRANCESCO RUTELLI. L'emendamento 2. 15 non si riferisce a materiale che rientri in alcuna delle fattispecie previste da questa legge, ma a materiale civile. In molti casi, autocarri od aerei civili, alcuni mesi dopo la vendita per finalità civili, sono stati modificati in mezzi anti-guerriglia da tecnici italiani che operano sulla base di un contratto ufficiale. È vero, come sostiene l'onorevole Gunnella, che è possibile seguire l'esempio dell'Aermacchi in Sud Africa (anche se nel corso della discussione potremo trovare un accorgimento per impedire tale eventualità),

ma non per questo la legge non deve impedirlo. Dobbiamo, dunque, inserire il divieto riguardo ai mezzi civili per non lasciare alle imprese la possibilità (in territorio libico, in Sudafrica, in un altro paese) di installare, sulle camionette, mitragliatrici fabbricate altrove.

PRESIDENTE. Bisognerebbe chiarire se si tratti di materiale militare o civile.

FRANCESCO RUTELLI. Possiamo togliere il termine « militare ».

PRESIDENTE. Si tratta di un chiarimento che si riferisce ad una pratica che rischia di estendersi ulteriormente.

FRANCESCO RUTELLI. Mi riferisco a variazioni operative a fini militari; nel testo dell'emendamento si potrebbe inserire questa specificazione.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo caso, bisognerebbe anche chiarire che si tratta di mezzi e materiale per uso civile.

FRANCESCO RUTELLI. Sono d'accordo.

EDOARDO RONCHI. Non condivido tale formulazione.

PRESIDENTE. Potremmo inserire la dizione « per uso civile ».

ARISTIDE GUNNELLA. Ciò significa che se si esporta, per esempio, un'Alfa 164 destinata al trasporto del comando di stato maggiore, è necessaria l'autorizzazione in quanto si tratta di uso militare!

FRANCESCO RUTELLI. In un caso del genere non si può parlare di uso militare, altrimenti lo stesso potrebbe dirsi per qualsiasi merce, persino per i pomodori!

ARISTIDE GUNNELLA. È una valutazione che può essere estesa indiscriminatamente. L'autorizzazione rappresenta un condizionamento per qualche ditta che esporta all'estero: in pratica, in Sud Africa.

FRANCESCO RUTELLI. In realtà, il problema può riguardare anche la Libia.

PRESIDENTE. Dobbiamo garantire che il materiale civile non venga trasformato per poter essere utilizzato, magari, da guerriglieri.

ARISTIDE GUNNELLA. Non possiamo contemplare in un testo normativo la possibilità che un mezzo civile venga trasformato in militare, in quanto si tratta di un'ipotesi che non dovrebbe verificarsi.

FRANCESCO RUTELLI. Poiché quest'ipotesi si è verificata, dobbiamo prevederla; non possiamo rimanere impotenti.

ARISTIDE GUNNELLA. Una clausola autorizzativa può essere utilizzata per qualsiasi scopo, anche per esercitare un certo tipo di pressione o di controllo sulle industrie.

EDOARDO RONCHI. Il principio ispiratore dell'emendamento 2. 15. è lo stesso di quello della clausola dell'uso finale. Un intervento, anche successivo all'autorizzazione, rientra tra le finalità della legge.

ARISTIDE GUNNELLA. Il principio è che si debba accertare se l'uso civile sia effettivamente tale.

FRANCESCO RUTELLI. La legge deve autorizzare la trasformazione di un mezzo civile, in modo tale che, se una società la realizzi clandestinamente, incorra in una violazione di legge.

EDOARDO RONCHI. La destinazione di uso finale riguarda sia il paese, sia il mezzo autorizzato; se viene consentita l'esportazione di un mezzo per impieghi civili, tale destinazione dev'essere rispettata. A me sembra coerente che, se interviene una modifica nelle modalità di impiego, si rientri nel controllo sulla destinazione d'uso.

PRESIDENTE. Non possiamo evitare che la trasformazione di apparecchi civili

da noi esportati venga effettuata localmente, né possiamo obbligare la ditta esportatrice a seguirne in permanenza l'impiego. È probabile, però, che quando si opera una trasformazione si ricorra all'azienda che ha prodotto il mezzo, perché non è facile modificarlo. In questo caso, ritengo giusto intervenire.

EDOARDO RONCHI. Se si accerta che un paese viola la clausola operando la trasformazione di mezzi da civili in militari, non potendosi fare altro, si può interrompere la fornitura.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Si deve impedire che, per esempio, su un elicottero destinato ad uso civile si montino le gondole per l'alloggiamento delle mitragliere; ma se si vendono automobili alle forze di polizia del Cairo e poi le si vernicia con i colori di quel corpo, non si realizza certo una trasformazione militare.

Pertanto, sarebbe più opportuno parlare di trasformazione a fini bellici, perché il termine « militare » è troppo generico. La mia preoccupazione è che si sconfini in ambiti del tutto estranei a quello che stiamo considerando. Condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole Rutelli; mi interessa valutare l'impatto che tale norma potrebbe avere sul mercato civile, giacché parliamo di industrie non comprese nell'albo di cui all'articolo 3 del testo unificato.

FRANCESCO RUTELLI. Ribadisco l'opportunità di aggiungere la specificazione « a fini bellici »; in caso contrario, ci porremo nella condizione di prevedere la più evidente elusione di questa legge.

Cito, in proposito, l'esempio degli autocarri su cui si possono installare mitragliere, o quello degli aerei civili trasformati in militari, o quello degli elicotteri che vengono attrezzati per il combattimento. Anche nel caso di mezzi già di proprietà dell'altro paese, se l'industria nazionale di quel paese trasforma, per esempio, un autocarro FIAT in un mezzo antiguerriglia, è affare che non ci riguarda; ma se si crea una procedura — e

noi non la impediamo — per cui una nostra azienda attua un intervento esclusivamente civile, e dunque non sottoposto al controllo di questa legge, sapendo che un mese dopo parte una missione ufficiale dell'azienda medesima o di un'azienda bellica pure italiana per trasformare quel mezzo civile in militare, mi chiedo a cosa servirebbe approvare tale testo.

PRESIDENTE. Esiste la possibilità che mezzi forniti dal nostro paese vengano trasformati od adattati; si tratta di fatti che accadono e di cui dobbiamo essere a conoscenza.

Per tale ragione, occorre specificare, a mio avviso, che si tratta di una trasformazione di mezzi per uso civile che comporti, da parte delle aziende fornitrici, variazioni operative a fini bellici. Potrebbe apparire, questa, una semplice enunciazione, ma in realtà riveste un profondo significato.

ARISTIDE GUNNELLA. Se non concediamo l'autorizzazione all'esportazione di mezzi e materiali militari in un paese verso cui esista un embargo o vi siano altre motivazioni di cui all'articolo 1, e se in quel paese si esportano mezzi ad uso civile che poi si vogliono trasformare in militari, non abbiamo possibilità di intervenire. Se è un altro paese, verso cui possiamo esportare, non vi è ragione che si esporti, per esempio, un aereo civile e lo si trasformi poi in militare con l'aiuto della ditta esportatrice, stante la possibilità di esportare direttamente un aereo militare.

GIUSEPPE CRIPPA. Questo è un punto molto delicato. Non consideriamo mezzi militari la FIAT Campagnola, l'elicottero o l'aereo; dunque, la posizione del gruppo comunista è diversa da quella assunta dall'onorevole Ronchi. Esiste, comunque, una « zona di confine », che esamineremo nel momento in cui affronteremo il tema dei materiali strategicamente delicati, prevedendo l'occhio attento dello Stato, ma con una procedura più snella; però,

com'è previsto nell'emendamento sottoposto alla nostra attenzione, tali materiali possono essere modificati, ragion per cui ci troviamo di fronte ad un problema reale, che non possiamo ignorare.

Considero restrittiva la dizione « devono essere autorizzati secondo le disposizioni della presente legge », perché a mio avviso, sarebbe preferibile la formulazione « sono sottoposte alla disciplina della presente legge ». Presento pertanto un apposito subemendamento all'emendamento 2. 15.

In questo caso, infatti, ci riferiamo non solo alle aziende (e su tale punto concordo con quanti sono intervenuti finora) ma anche agli Stati. Perciò lo stato che di fronte alla perfetta buona fede dell'azienda italiana proceda ad una trasformazione violando la legge del nostro paese deve incorrere in una sanzione.

Naturalmente quest'ultima non è di carattere amministrativo o penale, ma è di carattere politico. Annualmente viene predisposto l'elenco dei paesi con cui possiamo o meno avere rapporti in materia di importazione, esportazione e transito di armamenti; pertanto, anno per anno il nostro Governo dovrà applicare — autonomamente — sanzioni per un certo periodo di tempo (secondo la gravità della violazione) verso quei paesi incorsi in tale tipo di violazioni. Il Parlamento, successivamente, verificherà la correttezza delle misure adottate. Nei confronti dell'azienda si dovranno applicare le misure previste dalla legge, mentre nei confronti dello stato si dovranno comminare sanzioni di carattere politico.

Sono, quindi, favorevole all'emendamento 2. 15 che, con la modifica da me proposta, potrebbe fornire una risposta complessiva al problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Crippa ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 15, sostituire le parole da: devono essere autorizzate fino

alla fine, con le seguenti: sono sottoposte alla disciplina della presente legge.

0. 2. 15. 1.

Propongo, come relatore, la seguente formulazione dell'emendamento 2. 15:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile fornite dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, devono essere autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

Sono convinto che, all'estero, quando parlano dell'Italia, gli stranieri sono « pieni di polvere » su questo problema: ci accusano, infatti, di essere « furbi ».

Andate a sentire, per esempio, ciò che si dice all'estero dell'Italia a proposito del problema dei rifugiati politici. Ci dicono: voi continuate a sostenere che bisogna essere aperti verso tutti, ma siete quelli che hanno la legislazione più negativa e più incivile.

Insomma, siamo sempre sotto l'accusa di essere un paese furbastro. Pertanto, mi sembra giusto proporre la nuova formulazione di cui ho dato lettura, giacché essa serve a fare capire che non siamo poi tanto ingenui da non immaginare che mezzi e materiali forniti dal nostro paese per uso civile possano subire, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici, sì da fare ricadere sull'Italia l'accusa di avere rifornito, per esempio, certi movimenti di guerriglia.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. L'uso dell'aggettivo « bellici » mi sembra appropriato. È logico che non si faccia riferimento soltanto alle imprese fornitrici di materiali per uso civile ma anche ad ogni altra impresa. Può accadere, infatti, che

una certa azienda fornisca, per esempio, dei vagoni ferroviari per uso civile e che una certa altra azienda, sempre italiana, li trasformi in vagoni blindati antiguerriglia.

Mi sembra giusto stabilire che la trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali forniti dal nostro paese per uso civile, debbano essere autorizzati secondo le disposizioni di cui al testo legislativo in discussione. La dizione: « sono sottoposte alla disciplina della presente legge » presuppone che le aziende operanti siano iscritte nel registro nazionale delle imprese. In particolare, devono esservi iscritte le aziende che abbiano eseguito la trasformazione dei mezzi e dei materiali venduti per uso civile. Ma queste possono non essere iscritte.

Insomma, si rischia di restare nel vago.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Bisogna stare attenti a non confondere l'azienda produttrice di materiale destinato all'uso civile con l'azienda trasformatrice di quel materiale per usi bellici.

FRANCESCO RUTELLI. Concordo sulla formulazione suggerita dal presidente.

GIUSEPPE CRIPPA. Ritiro il subemendamento 0. 2. 15. 1.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contrario all'emenda-

mento Ronchi ed altri 2. 15, che disciplina materia estranea all'oggetto del provvedimento.

ARISTIDE GUNNELLA. Ritengo che l'emendamento 2. 15 non abbia alcuna rilevanza nell'economia generale di questo provvedimento ed anzi faccia venire meno la motivazione di esso, che è quella del controllo dell'esportazione di armi. Dichiaro, pertanto, di essere contrario a tale emendamento e di astenermi dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 2. 15, come riformulato, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 12 aprile 1989.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 2 maggio 1989*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO